



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Incontro con il Capo della Polizia per emergenza COVID

Presso la Scuola Superiore di Polizia, nella mattinata del 14 u.s., si è svolto per oltre 4 ore il previsto incontro tra le OO.SS. maggiormente rappresentative ed il Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli. Nella delegazione era presente il Vice Capo Vicario, Prefetto Antonio De Iesu, il Direttore Centrale per le Risorse Umane, Prefetto Giuseppe Scandone, il Direttore Centrale di Sanità, Dirigente Generale Medico Fabrizio Ciprani e il Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, dottoressa Maria De Bartolomeis.

Tema dell'incontro le circolari del Capo della Polizia e del Direttore Centrale di Sanità relative agli aspetti organizzativi e logistici, anche alla luce delle direttive emanate dalla Ministra Dadone che richiama il lavoro agile come organizzazione ordinaria e non più emergenziale per almeno il 30% del personale della P.A., da attuare nel corso della fase due in relazione alla ripresa "ordinaria" delle attività dell'Amministrazione.

Il Prefetto Gabrielli, dopo aver ringraziato le donne e gli uomini della Polizia di Stato per il lavoro espletato e per aver garantito al Paese di attraversare questa delicata e complicata fase emergenziale, peraltro che non ha precedenti nella nostra storia, assicurando sia la sicurezza che ogni forma possibile di collaborazione per contrastare il contagio da COVID-19, ha sottolineato la necessità, nell'ambito della ripresa delle ordinarie attività istituzionali, di operare ogni sforzo possibile per continuare a garantire ai poliziotti condizioni di impiego che li salvaguardino dall'esposizione al rischio di contrarre il coronavirus. Da qui l'esigenza di ripristinare le ordinarie relazioni sindacali e rivedere, a cura dei datori di lavoro, i DVR ampliandoli secondo le indicazioni contenute nella circolare della Direzione centrale di Sanità.

Il SIULP ha dato atto al Capo della Polizia dell'impegno e dello sforzo di tutta l'Amministrazione nell'affrontare nel miglior modo possibile l'emergenza sanitaria derivante dal virus CoV-2, mettendo in campo una serie di misure tangibili, quali la copertura assicurativa ed il riconoscimento dell'infermità per causa di servizio agli operatori contagiati, oltre al lavoro di profilassi effettuato per ridurre al minimo i contagi.

I numeri comunicati circa i Colleghi contagiati e/o sottoposti a misura preventiva quale la quarantena, ne sono una

FLASH nr. 20 – 2020

- Incontro con il Capo della Polizia per emergenza COVID
- Conversione in legge del D.L. n. 18/2020. Riconoscimento di ulteriori giorni 12 di permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992 per i mesi di maggio e giugno 2020. Previsione di limitazioni per il personale delle Forze di Polizia. Richiesta di intervento urgente
- Uso del titolo accademico per il personale della Polizia di Stato
- Elaborazioni stipendiali maggio 2020
- Retribuzione del tempo impiegato per indossare l'uniforme
- Per il reato di omessa dichiarazione è previsto il carcere

testimonianza concreta, soprattutto se si considera l'alta probabilità di esposizione a tale rischio che la nostra attività racchiude. Ciò è stato possibile grazie al pregevole ed enorme lavoro svolto dalla Direzione Centrale di Sanità che ha predisposto, per la tutela della salute dei colleghi, numerose e puntuali indicazioni contenute nelle circolari emanate e che sono state aggiornate via via secondo lo sviluppo della situazione epidemiologica e le indicazioni fornite dall'Unità di crisi nazionale istituita presso la Protezione civile e dagli esperti di epidemiologia, nonché servizi di assistenza sia per il mantenimento dell'integrità fisica che psicologica.

In tale ambito è stato sottolineato come tali risultati siano stati possibili, considerato che nella fase emergenziale sono state by-passate le normali procedure delle relazioni sindacali e quelle attinenti gli obblighi scaturenti dal delicato sistema del D.Lgs. 81/08, in considerazione del fatto che le disposizioni erano uniformi per tutte le realtà e rispondevano alla logica dell'emergenza e all'obiettivo prioritario di salvaguardare la salute dei poliziotti dal rischio contagio. Non è mancata la sottolineatura che, ferma restando l'impianto appena richiamato ai cui responsabilmente il sindacato si è attenuto per il bene primario e prioritario della tutela della salute, vi sono comunque state delle anomalie in realtà in cui non vi è stato il rispetto delle indicazioni impartite a livello centrale e, non meno spesso, si è dovuto denunciare una vera e propria giungla organizzativa frutto del sentire del responsabile di turno piuttosto che delle direttive nazionali o degli obiettivi che si dovevano perseguire.

Ecco perché, per i suddetti motivi, di particolare importanza è la recente circolare che fornisce a tutti i Datori di Lavoro le indicazioni necessarie per adeguare il proprio DVR (Documento Valutazione dei Rischi) rispetto al rischio Covid-19, a partire dalla cosiddetta "Fase2". Una svolta obbligata, ma anche opportunamente accompagnata da precise indicazioni operative e supporti giuridici immediatamente consultabili, che, nel rispetto del ripristino delle ordinarie relazioni sindacali, chiarisce nettamente il ruolo, riconoscendone le attribuzioni e le funzioni, degli RLS che sono anche quelle di contribuire, attraverso un confronto fattivo e costruttivo con l'Amministrazione, all'adeguamento del DVR con l'aggiunta delle situazioni a rischio Covid-19.

Un lavoro prezioso, che non deve assolutamente allarmare il Datore di lavoro poiché l'analisi e i rimedi vanno condotte e individuati nell'ambito del ventaglio delle indicazioni fornite dalla circolare emanata rammentando che nel caso non siano possibili soluzioni ipotizzate per carenza dei luoghi, il lavoro effettuato sarà altrettanto prezioso per continuare a mantenere modelli organizzativi di lavoro agile al fine di evitare compresenza di troppi dipendenti senza la necessaria garanzia del distanziamento sociale.

A conclusione di tale argomento il SIULP ha richiesto anche l'elezione diretta dai lavoratori del RLS in ossequio all'impianto normativo vigente, oggi surrogato dal RLS facente funzione incardinato in capo al sindacato.

E proprio a tutela dei Datori di lavoro, per le eventuali esposizioni a procedimenti di risarcimento del danno cui gli stessi potrebbero essere esposti per deficienze delle strutture o per mancanza di fondi per l'attuazione dei correttivi necessari a ridurre o eliminare il rischio cui i lavoratori sono esposti, è stata espressamente richiesta la stipula di una polizza per la tutela legale e copertura del danno verso terzi a totale carico dell'Amministrazione.

In merito all'avvio della "Fase 2" e del ripristino delle ordinarie procedure delle relazioni sindacali, il SIULP nel dare atto al Capo della Polizia di tale volontà e l'impegno, oltre che della responsabilità, con cui ha voluto immediatamente ripristinare le condizioni di rispetto dei reciproci ruoli, a cominciare dalla riunione avvenuta, sebbene nel pieno rispetto delle distanze sociali e con l'utilizzo dei previsti DPI, in presenza e non in video conferenza quale primo segnale della ordinaria attività, ha sottolineato alcuni punti cogenti che stanno generando gravi disparità e forti sofferenze tra il personale di polizia rispetto al resto del pubblico impiego. Ciò sia per la restrittiva interpretazione nel concedere i benefici previsti, sia per la inevitabile disparità interna alla stessa Polizia di Stato atteso che, in assenza di un accordo quadro nazionale ed immediato su questi punti, dal SIULP rivendicato anche nel

corso dell'incontro, la concessione del beneficio potrebbe essere vincolata alla diversa sensibilità del dirigente di turno che valuterà se concedere o meno (si pensi alla concessione delle 12 giornate aggiuntive della L.104 che sono subordinate alla valutazione delle esigenze dell'amministrazione di appartenenza rispetto alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) e non sulla base del diritto che dovrebbe essere uguale per tutti.

In tale ottica è stato richiesto un accordo nel quale stabilire su quali presupposti il diritto può essere negato e che tale condizione sia uguale per tutti i territori.

Nel medesimo solco sono state rappresentate le problematiche legate alla concessione delle ferie in relazione agli obblighi di quarantena imposti dalle diverse regioni con proprie ordinanze e la grave disparità di applicazione che si sta registrando sul territorio, in particolare presso alcune specialità. Sempre in relazione a queste ultime, è stato anche rappresentato come alcuni compartimenti, pur in assenza di indicazioni del Questore che non ha modificato la propria ordinanza in forza della quale il personale che ha effettuato e continua ad effettuare servizio di controllo del territorio è destinatario dell'indennità di O.P. sino a quando durerà la fase emergenziale, che ricordiamo per ora ricomprende anche la "Fase2", hanno omesso di segnalare alcune pattuglie che effettuano controllo del territorio pur rivendicando dalle medesime specifiche relazioni sull'attività svolta per contrastare il contagio da COVID-19. Parimenti sono state ribadite, come pregiudiziali, le seguenti preminenti tematiche per le quali abbiamo rivendicato una risoluzione per evitare danni al personale:

- **questione cumulabilità, che è stata subito confermata dal Capo della Polizia per tutta la fase COVID-19, dell'indennità di OP con quella autostradale o della Polizia Ferroviaria;**

- **concessione ferie senza quarantena ma con il solo controllo del nostro servizio sanitario, come peraltro previsto dai decreti emessi in fase emergenziale in analogia all'impiego nei servizi di istituti;**

- **concessione del congedo solidale considerato che non si tratta di costi aggiuntivi o aumento della forza assente ma solo di diverso fruitore nell'ambito delle giornate spettanti;**

- **incontro specifico per confrontarsi sulle modalità di effettuazione della prova orale per i colleghi che hanno partecipato al concorso per 266 posti da Vice Ispettore (possibilità di presentazione di una tesi e relativa discussione in video collegamento);**

- **verifica di scorrimento delle graduatorie dei concorsi in atto in modo da accelerare l'immissione in ruolo di personale attesa la grave carenza di organico e ricorrendo, ad esempio per il ruolo degli ispettori, anche all'utilizzo dei posti riservati ai concorsi esterni, oggi difficilmente espletabili per l'emergenza sanitaria, e restituendoli alle suddette procedure concorsuali con i pensionamenti di quelli in servizio che man mano raggiungono il limite di età ordinamentale;**

- **mobilità e assegnazioni in conseguenza dei corsi di Agenti, Sov.ti e Ispettori (è stato richiesto il rientro in sede dei Colleghi del 10° corso perdenti sede come da impegno assunto dall'Amministrazione e sul quale il Capo della Polizia ha dato mandato immediato di verificare ogni possibile fattibilità in virtù dell'impegno assunto con questo personale), e per effetto delle nomine appena sancite con il CDA decorrenza 1/1/2020;**

- **dopo aver dato atto al Capo della Polizia dell'enorme lavoro che l'Amministrazione sta facendo per l'attuazione delle procedure previste dal riordino e dai correttivi allo stesso (si pensi solo alla promozione a Vice Sov.te degli Assistenti Capo con procedura di scrutinio che vedrà 6548 nuovi Sov.ti), il SIULP ha chiesto che si continui a procedere con celerità nell'inquadramento delle nuove posizioni per garantire il raggiungimento delle**

legittime aspettative dei colleghi ma anche la conseguente mobilità per efficientare al meglio l'organizzazione dell'Amministrazione.

In merito alle predette questioni il SIULP, sottolineando che ha chiesto di partecipare alla predisposizione delle procedure organizzative che la Direzione Centrale delle Risorse Umane sta predisponendo, in collaborazione con le altre Amministrazioni del Comparto per l'effettuazione delle procedure concorsuali in modo da garantire la sicurezza agli operatori e ai candidati, ha sottolineato che, nonostante le evidenti difficoltà organizzative, la tabella di marcia complessiva, contemplata anche dal riordino delle carriere, non sta registrando significativi ritardi, sarebbe stato opportuno conoscere la situazione aggiornata in merito.

L'Amministrazione, rispondendo a quanto richiesto, ha rappresentato quanto segue:

1. CONCORSI PUBBLICI IN ATTO:

a. 120 Commissari:

- ultima fase conclusa: prova preselettiva (quiz);
- prossima fase: accertamento efficienza fisica, idoneità psicofisica e attitudinale per 1.200 ammessi;

b. 1.650 Allievi Agenti:

- ultima fase conclusa: acquisizione domande (circa 55.000),
- prossima fase: prova scritta (quiz) la data non è stata ancora calendarizzata.

2. CONCORSI INTERNI IN ATTO:

a. 263 Vice Ispettori, per titoli ed esami:

- ultima fase conclusa: prova scritta (quiz);
- prossima fase: prova orale (1.589 candidati da esaminare probabilmente in video collegamento facendoli appoggiare alle Questure). Periodo probabile prossimo mese luglio;

b. 400 Vice Ispettori tecnici, per titoli

- ultima fase conclusa: acquisizione domande;
- prossima fase: determinazione criteri valutazione;
- conclusione stimata verosimilmente entro novembre;

3. CONCORSI IN PUBBLICAZIONE:

- 20 posti Fiamme Oro (sarà pubblicato in G.U. di domani 15/05/2020)
- 1.350 Allievi Agenti VFP (sarà pubblicato in G.U. di domani 15/05/2020)
- 42 Medici (sarà pubblicato in G.U. di domani 15/05/2020)

4. CONCORSI PUBBLICI DA BANDIRE:

- 600 Vice Ispettori (verosimilmente luglio p.v.);
- 7 Medici Veterinari (verosimilmente giugno p.v.);
- 55 Commissari Tecnici (verosimilmente settembre p.v.);
- 307 Vice Ispettori Tecnici (verosimilmente luglio p.v.);
- 10 Orchestrali (verosimilmente giugno p.v.).

5. CONCORSI INTERNI DA BANDIRE:

- 1.000 Sostituti Commissari, per titoli (verosimilmente giugno p.v.);
- 1.000 Vice Ispettori, per titoli (verosimilmente giugno p.v.);
- 1.594 Vice Ispettori, per titoli ed esami (verosimilmente ottobre p.v.);
- 997 Vice Sovrintendenti per titoli (verosimilmente giugno/luglio p.v.);
- 300 Vice Sovrintendenti tecnici (verosimilmente luglio p.v.).

Per quanto attiene la mobilità del personale, sulle cui peculiarità molto ha inciso l'emergenza sanitaria, la situazione aggiornata è la seguente:

1. ASSEGNAZIONE AGENTI IN PROVA (208° CORSO) E MOBILITÀ CONNESSA:

- a. assegnazione: numero complessivo: 1.836 unità; pubblicazione tabella: 3 aprile 2020; presentazione in sede dal 29 aprile al 6 giugno 2020; decorrenza ai fini dell'anzianità di sede: **29 aprile 2020**;
- b. mobilità connessa:
- numero complessivo: 1.932 unità;
 - pubblicazione tabella: 1° aprile 2020;
 - presentazione: 10 giorni lavorativi dall'8 giugno 2020;
 - decorrenza ai fini dell'anzianità di sede: **29 aprile 2020**;

2. MOBILITÀ VICE SOVRINTENDENTI:

mobilità, con anche la possibilità di rientro per i perdenti sede 2[^] e 3[^] annualità 27° Corso (verosimilmente 22 giugno);

3. Assegnazione Vice Sovrintendenti (28° corso) e mobilità connessa:

- a. assegnazione:
- numero complessivo: 2.214 + 480 unità (2.694);
 - pubblicazione graduatoria: 18-23 maggio 2020;
 - avvio attività connesse: verosimilmente fine maggio circolare per scelta delle sedi;
 - pubblicazione tabella: verosimilmente fine giugno 2020;
 - avvio corso: giugno/luglio 2020 (in corso contatti tra DCRU e DCII);
- b. mobilità connessa:
- numero complessivo: circa 280 unità;
 - pubblicazione tabella: verosimilmente fine maggio 2020;
 - decorrenza: al completamento della mobilità dopo il piano di presentazione del 208° corso probabilmente dal 22 giugno 2020.

Oltre al quadro appena illustrato, molte altre sono state le rassicurazioni ricevute sui grandi temi posti durante l'incontro quali, ad esempio:

- Emanazione disposizioni univoche per applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale delle misure normative ed economiche contemplate dalle circolari specifiche sull'emergenza Covid;
- Risoluzione della problematica connessa alla penuria di posti presso gli alloggi collettivi di servizio attraverso la stipula di convenzioni locali con strutture alberghiere ed anche accordi con la Guardia di Finanza.

Roma, 15 maggio 2020

• Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



- OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.
- Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice

e intuitiva, la propria posizione fiscale.

- Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare
- Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Conversione in legge del D.L. n. 18/2020. Riconoscimento di ulteriori giorni 12 di permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992 per i mesi di maggio e giugno 2020. Previsione di limitazioni per il personale delle Forze di Polizia. Richiesta di intervento urgente.

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 11 maggio al Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese:

"Illustrissimo Signor Ministro,

secondo quanto abbiamo informalmente appreso nel testo del Decreto Legge – noto come Decreto rilancio - in fase di elaborazione, che contiene misure straordinarie di sostegno alle famiglie ed alle imprese, sarebbe confermata la previsione di estendere, anche per i mesi di maggio e giugno, il riconoscimento di ulteriori 12 giornate complessive che i lavoratori dipendenti possono fruire a titolo di permessi retribuiti ex Legge 104/1992.

Questa misura, che per la generalità degli interessati non verrebbe assoggettata ad alcun tipo di limitazione, parrebbe invece conoscere una rilevante compressione nel caso in cui i beneficiari siano appartenenti alle amministrazioni del Comparto Sicurezza, con estensione anche al personale delle Polizie Municipali.

Secondo quanto si apprende per costoro il riconoscimento del permesso sarebbe infatti subordinato ad un riscontro di compatibilità con le esigenze organizzative dell'ente di appartenenza e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.

Se così fosse ci troveremmo di fronte ad un incomprensibile restrizione in danno di una delle categorie di lavoratori che nel corso di questi mesi è stata sottoposta ad uno straordinario impegno, con notevoli sacrifici personali e familiari, accompagnati, tra l'altro, e diversamente da altri pubblici dipendenti, da una non comune esposizione al rischio.

Siamo consapevoli delle drammatiche condizioni che, a causa della inedita congiuntura con la quale ci stiamo confrontando, stanno corrodendo la tenuta dell'autorevolezza delle Istituzioni, e che dunque, in questo tempestoso periodo, ciascuno è chiamato a compiere rinunce utili per offrire il proprio contributo necessario a rinsaldare il pericolosamente logorato collante sociale.

Non comprendiamo però come si sia potuto pensare di andare a penalizzare proprio quanti hanno sin qui sopportato, senza esternare manifestazioni di insofferenza, condizioni di lavoro non esattamente ottimali, introducendo solo nei loro confronti una clausola potenzialmente fonte di una duplice forma di discriminazione.

Non solo, infatti, la concessione del permesso sarebbe sottoposta ad una condizione non prevista per altre categorie di lavoratori. Ma pure, in assenza di adeguate indicazioni circa i presupposti idonei a stabilire quando le esigenze organizzative devono prevalere sulle esigenze personali sottese alla richiesta dell'interessato, si rimetterebbe ogni valutazione alla insindacabile discrezionalità del singolo dirigente territoriale competente a decidere.

Un'assenza di oggettivi parametri di riferimento che, è facile prevedere, vedrebbe consumare irrazionali disparità di trattamento anche tra lo stesso personale della Polizia di Stato.

Riteniamo insomma che occorra compiere ogni utile sforzo per scongiurare il consolidamento di quella che, nella denegata ipotesi della conferma dell'attuale versione del testo del decreto in fase di approvazione, rappresenterebbe una ingiustificabile frustrazione per le donne e gli uomini della Polizia di Stato, essendo peraltro immaginabile, in ragione delle dianzi esposte riflessioni, l'insorgenza di una notevole mole di contenziosi azionati per rimuovere le letture restrittive della disciplina in discussione.

Siamo quindi a chiederLe di farsi interprete delle nostre riflessioni sottoponendo al tavolo governativo le inopportune deteriori conseguenze che discenderebbero dall'eventuale approvazione di un testo che mantenesse l'impostazione da noi criticate.

Conoscendo la Sua sensibilità per la tutela ed il sostegno degli interessi del personale della Polizia di Stato, abbiamo validi motivi per confidare che, anche stavolta, saprà proporre un risolutivo intervento produttivo degli auspicati esiti.

In attesa di un Suo cortese riscontro, si coglie l'occasione per inviare cordialissimi saluti e sensi di elevata e rinnovata stima."

Uso del titolo accademico per il personale della Polizia di Stato

Sono sempre più numerosi i poliziotti che, pur rivestendo qualifiche di ruoli non direttivi o dirigenti, annoverano nel loro curriculum il possesso di un titolo di studio accademico conseguito in una delle università della nostra Repubblica.

Per tale ragione si ripropongono frequentemente richieste di chiarimenti in merito alla possibilità, per detto personale, di veder utilizzato il titolo accademico negli indirizzi, nel gruppo firma e, comunque, nella corrispondenza d'ufficio.

Il principio del valore legale dei titoli universitari è sintetizzato nel Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. 31.8.1933, n.1592, art. 167): Le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome della Legge, le lauree e i diplomi determinati dall'ordinamento didattico. Il Regolamento studenti (R.D. 4 giugno 1938, n.1269, articolo 48) prevede che le lauree e i diplomi conferiti dalle Università contengano esplicitamente la dicitura "Repubblica Italiana" (per i titoli conseguiti a partire dal 1946) e "in nome della legge".

La riforma universitaria in Italia (DM 509/1999), che ha introdotto i nuovi titoli accademici di 'laurea' e di 'laurea specialistica', ha voluto confermare esplicitamente il principio del valore legale affermando che i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale (art. 4.3). I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza.

Nelle pubbliche amministrazioni in genere, l'utilizzo del titolo di studio da parte della generalità dei dipendenti è pacificamente ammesso e riconosciuto in fatto e diritto. Invero, se si percorrono i corridoi di qualche tribunale o di un qualsiasi ufficio pubblico sarà frequente leggere, sulle etichette che contrassegnano gli uffici o sui cartellini di riconoscimento del personale, "dott. Nome e cognome seguiti dalla qualifica collaboratore o assistente amministrativo ecc."

La nostra Amministrazione, con discutibili interpretazioni ha sempre cercato di inibire l'uso del titolo accademico al personale non direttivo e non dirigente, pur consapevole della compresenza, anche nei ruoli dei Funzionari, di persone sprovviste di un titolo di studi universitario. Uguale atteggiamento non si è manifestato nei confronti del personale civile che presta la propria attività negli uffici di Polizia.

In ultimo, con una nota del 26 marzo 2020, il Dipartimento della P.S., a riscontro di un quesito giunto da una sede periferica, rispondendo al solo ufficio richiedente, ha tentato, con goffe argomentazioni e per fortuna senza successo, di inibire l'uso del titolo accademico persino al personale del Ruolo Direttivo ad Esaurimento.

Al riguardo della problematica, la direttiva più autorevole e meglio collocata nella successione temporale di disposizioni in argomento è oggi ancora rappresentata dalla Circolare nr. 333-C/I/9009-B1/2008 del 3 novembre 2008 a firma del Prefetto Manganelli.

In essa è evidenziabile, anzitutto, un vizio di impostazione. Invero, secondo la citata circolare il problema nasce perché *"Con la stipula di diverse convenzioni con università italiane, molti appartenenti alla Polizia di Stato dei ruoli non dirigenti e non direttivi hanno conseguito un titolo di studio accademico"*. Secondo il Dipartimento, in buona sostanza, la questione si pone non in virtù dell'accresciuto grado di istruzione delle persone che oggi entrano nei ruoli della Polizia di Stato ma semplicemente perché accordi convenzionali avrebbero, in qualche modo, facilitato il conseguimento di titoli accademici.

Inoltre, ignorando e sottacendo i pacifici principi legislativi, certamente suscettibili di applicazione generale, sul valore legale del titolo accademico, la direttiva, in nome di una malintesa specificità, si rifugia nel richiamo di una norma a valenza regolamentare (art. 11 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782) ove si prevede che *"Nei rapporti interpersonali è obbligatoria l'indicazione della qualifica o l'uso del titolo accademico"*.

Sulla base di tale disposto la direttiva giunge alla conclusione, abbastanza opinabile, che l'uso del titolo accademico nei rapporti interpersonali tra appartenenti alla Polizia di Stato *"continua ad essere consentito solo ed esclusivamente al personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato che ne sia in possesso"* con la precisazione che tale principio *"trova applicazione, ricorrendone eadem ratio, anche nei rapporti interpersonali esterni all'Amministrazione, instaurati per motivi di servizio"*. Ancor più discutibile è la giustificazione consistente nel fatto

che "Diversamente, si creerebbero, oltretutto, dubbi o incomprensioni sul ruolo e sulle funzioni svolte da tutto il personale della Polizia di Stato", come se per alcuni ruoli (direttivi e dirigenti) il titolo accademico si sovrapponesse completamente alla qualifica e la sostituisse.

Scorrendo la circolare ci si accorge di come essa rifletta la staticità ideologica di una burocrazia ancorata a valori antecedenti alla riforma del 1981.

Emerge in tutta la sua evidenza, la marginalità culturale di una classe dirigente che non ha, con tutta probabilità, ancora compreso che la capacità e l'autorevolezza professionali dipendono oggi non da un titolo accademico ma, piuttosto, dall'umiltà di riconoscere i propri limiti e dall'agire in forma sinergica, in un contesto lavorativo pluriscolarizzato, dove non può avere alcuna ragionevole e apprezzabile giustificazione il vantare surrettiziamente l'esclusività di un titolo per stigmatizzare la distinzione nei confronti di chi ha, magari, solo partecipato ad un concorso diverso.

La circolare giunge, così, ad affermare che "negli atti e provvedimenti provenienti dall'Amministrazione (per es. ordinanze di servizio, ordini di servizio, convocazioni, corrispondenza dell'ufficio, documenti, etc...) che riguardano il personale dei ruoli degli agenti, assistenti, sovrintendenti ed ispettori, e dei corrispondenti ruoli tecnici, non dovrà essere indicato l'eventuale titolo accademico posseduto, ma solo la qualifica rivestita".

Tuttavia, quasi a voler temperare la codificazione di una ingiustificata e insopportabile discriminazione nei confronti di una parte del personale, la circolare termina con una sorta di "concessione graziosa" volta a temperare il rigore delle precedenti affermazioni di principio. Invero, nell'ultimo periodo si legge: "Quanto sopra esposto, non esime, comunque, questa Amministrazione dall'attribuire la giusta rilevanza al riconoscimento del titolo di studio universitario posseduto dal personale, atteso che l'ordinamento giuridico sancisce il diritto di fregiarsene a chiunque lo abbia legittimamente conseguito. Pertanto, anche il personale appartenente ai ruoli non dirigenti e non direttivi della Polizia di Stato può fregiarsi del titolo accademico conseguito, in tutti i documenti attinenti al servizio, redatti e firmati dallo stesso personale laureato (es. relazione di servizio, domande di congedo, redazione di verbali, etc... con l'obbligo, in tal caso, di far precedere l'indicazione del titolo accademico dalla qualifica rivestita in forma chiara ed estesa".

Premesso che il titolo non è un fregio e che il diritto a "fregiarsi dello stesso" discende non da una concessione del datore di lavoro pubblico ma da una norma di legge che vincola tutti i cittadini del nostro paese, il senso finale sembra sostanzialmente questo: Il titolo si può usare ma l'Amministrazione della P.S. nei suoi "atti propri" lo riconosce solo a una parte della sua utenza interna.

Considerato che tutta la costruzione logica dell'Amministrazione poggia sulla lettera dell'articolo 11 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 ("Nei rapporti interpersonali è obbligatoria l'indicazione della qualifica o l'uso del titolo accademico"), un modo per risolvere il problema alla radice sarebbe quello di sostituire la congiunzione "o" con la congiunzione "e". Ma è proprio necessario arrivare a questo per affermare un diritto che è protetto dalla normazione primaria? Chiediamo per un amico



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito servizi.siulp.it

Elaborazioni stipendiali maggio 2020



Pubblichiamo quanto rappresentato dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane:

*"Nella corrente mensilità, a seguito dell'inquadramento nella qualifica di agente in prova del personale proveniente **dal 208° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato**, il CENAPS ha provveduto a trasmettere a NoiPA le risultanze contabili per l'aggiornamento delle relative partite stipendiali.*

In conseguenza del suddetto adeguamento, sul cedolino stipendiale di maggio sarà liquidato con la voce "arretrati a credito anno corrente" l'importo complessivo degli emolumenti spettanti agli interessati per la qualifica di agente in prova rivestita sin dal 29/02/2020.

Il suddetto aggiornamento genererà, però, anche un debito equivalente al totale della "paga" corrisposta dal 29 febbraio u.s. fino al 30 aprile nelle more dell'inquadramento definitivo. L'eventuale scadenza della rateizzazione del debito sarà esposta a cedolino.

Al riguardo è stato fatto presente che il sistema NoiPA non consente la compensazione degli importi a credito con quelli a debito, con la conseguenza che i primi sono liquidati nel loro ammontare complessivo spettante mentre la somma da recuperare è addebitata per intero o a rate previa valutazione della capienza di

ciascuna posizione economica e della connessa residua quota cedibile, considerate al netto degli arretrati.

*Inoltre, con il cedolino del mese di maggio 2020 è stato applicato il beneficio della **riduzione dell'imposta** sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, prevista dall'art.1 del DPCM 7 febbraio 2020 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2019.*

Il beneficio è stato corrisposto come "arretrato a credito per rimborso conguaglio fiscale" ai dipendenti che hanno percepito, nell'anno 2018, un reddito di lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 28.000 euro.

In conseguenza, NoiPA ha provveduto a rielaborare una nuova CU per l'anno 2019, con l'indicazione degli importi della riduzione scaturita.

Infine, è stato fatto presente che con l'ordinario appunto mensile del CENAPS sono state fornite puntuali informazioni sui predetti aggiornamenti stipendiali e riduzione d'imposta agli Uffici Amministrativo Contabili, ai quali il personale interessato potrà rivolgersi per eventuali ulteriori chiarimenti."

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Retribuzione del tempo impiegato per indossare l'uniforme

Con la sentenza 00190/2020 del 17 marzo 2020 il Tar Liguria ha rigettato il ricorso promosso dal SIULP allo scopo di ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione anche in corrispondenza del tempo impiegato per indossare la divisa.

Nella motivazione del provvedimento si legge che " Il diritto alla retribuzione, corrispondente al tempo impiegato per indossare la divisa (e, a fine turno, per dismetterla), non è connesso al mero obbligo del dipendente di portare gli indumenti e le dotazioni prescritte (né al luogo in cui il predetto obbligo viene adempiuto), ma richiede che le operazioni connesse alla vestizione siano contestualmente dirette dall'Amministrazione datrice di lavoro, la quale eserciti sotto tale profilo un esplicito potere di conformazione, tipico dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Allorquando non sia data prova di una propagazione, al di fuori dell'orario contrattuale, del potere di eterodirezione, esercitato dall'Amministrazione, in modo da regolare in capo a ciascun dipendente le modalità della vestizione (e della successiva svestizione), il tempo dedicato alle operazioni in questione si pone ontologicamente al di fuori della prestazione lavorativa.

Le operazioni connesse alla vestizione e alla svestizione, complessivamente considerate (indipendentemente dal luogo in cui siano eseguite), si sostanziano quindi in un'attività accessoria, funzionale allo svolgimento del servizio, la quale, come condivisibilmente esposto dalla difesa erariale, ben può trovare riconoscimento nel coacervo delle indennità accessorie, contrattualmente stabilite, intese ad alleviare taluni disagi connessi alle caratteristiche della prestazione lavorativa e, tra di essi, all'obbligatorietà dell'uso della divisa e delle prescritte dotazioni (TAR Friuli Venezia Giulia, 20 febbraio 2019 n. 79, TAR Piemonte 29 aprile 2019 n. 517, TAR Veneto 24 luglio 2019 n.886, TAR Puglia, Bari 15 luglio 2019 n. 1016, TAR Emilia Romagna, Bologna 23 dicembre 2019 nn. 1020 e 1022)".

Alla luce di tali principi, concludono i giudici del TAR Ligure, "" la domanda dei ricorrenti non può trovare accoglimento non essendo dimostrato che la loro vestizione, quand'anche operata sul luogo di prestazione del servizio o di inizio della prestazione dello stesso, avvenga sotto l'esplicazione del potere del datore di lavoro. A tal riguardo deve aggiungersi, come nei casi in cui gli agenti debbano svolgere un particolare servizio (ad esempio per la tutela dell'ordine pubblico durante le manifestazioni sportive) che comporti l'obbligo di indossare un particolare N. 00591/2017 REG.RIC. equipaggiamento in caserma, allora, anche la stessa attività di ritiro del materiale venga ricompresa nell'orario di servizio rilevando, così, ai fini della retribuzione (doc n. 5 prod. Avvocatura 15 settembre 2017)".

In buona sostanza, come già avvenuto per il Tar Friuli, per il Tar Piemonte e per il Tar Veneto, anche il Tar Liguria ha ritenuto che, quantunque non richiamata specificamente, questa attività sia da ricondursi solo nelle indennità accessorie contrattualmente stabilite! Valgono dunque le medesime considerazioni già fatte a suo tempo per le sentenze precedenti.

Considerato che tutte le pronunce giurisprudenziali sulla questione sono state, ad oggi, negative, non sarà proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito servizi.siulp.it

Per il reato di omessa dichiarazione è previsto il carcere

Con il recente decreto fiscale sono state elevate le pene per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni sui redditi, o di quelle Iva, nel minimo (da un anno e sei mesi a due anni) e nel massimo (da quattro a cinque anni).

Ciò di fatto rende possibile l'applicazione della misura cautelare massima, ovvero la custodia cautelare in carcere.

La legge ha portata generale. Nel caso concreto però, per l'applicabilità, serviranno le classiche esigenze cautelari:

rischio di reiterazione del reato; inquinamento probatorio; pericolo di fuga dell'indiziato.

Se il Fisco riscontra omessa dichiarazione dei redditi da parte di soggetti obbligati (inclusi i sostituti d'imposta tenuti a presentarla) invierà la comunicazione del reato alla Procura della Repubblica che, analizzato il caso (e qualora ricorra una delle tre esigenze sopra citate che la rendono possibile), chiederà al Giudice per le indagini preliminari che sia applicata la misura carceraria.

C'è un altro requisito fondamentale affinché possa scattare la misura cautelare: il superamento della soglia di punibilità, fissato a 50 mila euro di imposta evasa; la condotta, infine, deve trarre le mosse dal cd "dolo di evasione", che si concretizza in pratica con la volontà di evadere le tasse.

Nel caso di sospetta omissione della dichiarazione potenzialmente configurabile reato, sono ammesse anche le intercettazioni telefoniche.

Non è previsto il carcere invece per chi ha presentato la dichiarazione ma in modo infedele: questo perché la pena prevista per questo reato non arriva a cinque anni (il Decreto fiscale l'ha aumentata ma comunque fino a quattro anni e mezzo al massimo); resta ferma la possibilità di applicare altre misure cautelari, dal divieto di espatrio all'obbligo o divieto di dimora in un luogo, dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria fino agli arresti domiciliari.



NOVITA' 2020 ► Aggiornato con le nuove norme sul personale delle Forze di Polizia.

2020 I codici vigenti
Con le nuove norme intercettativi e le sanzioni in tema di Covid 19

**CODICE PENALE
E IN
PROCEDURA PENALE
E LEGGI COMPLEMENTARI
PER LE FORZE DELL'ORDINE**

2020 I codici vigenti
Aggiornato con i decreti 21 dicembre 2019, n. 172 e n. 173 (nuove norme sul personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)

**IL TULPS
E LE LEGGI
COMPLEMENTARI**

**PRENOTALI PRESSO
LA TUA SEGRETERIA SIULP**

in offerta a **23,00 euro** **21,00 euro**
Fino ad esaurimento scorte

